



**ORIGINALE**

**CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
**Provincia di Teramo**

---

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 10-02-20 Numero 8

**Oggetto:** Ricorso in appello avverso la sentenza n. 5/2020 pronunciata dal Tribunale di Teramo nella causa civile n. RG 653/2010 promossa da Hotel Zunica A.r.l. e Sig. Zunica Maurizio nei confronti del Comune di Civitella del Tronto/Ruzzo Reti s.p.a./Fondiarìa Sai s.p.a. Conferimento incarico all'Avv. Costanzo DAmelio.  
Provvedimenti

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15:30, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che**

-con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.03.2010 l'Hotel Zunica a r.l., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t. Sig. Daniele Zunica, e il Sig. Maurizio Zunica hanno convenuto in giudizio il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco p.t., e la Ruzzo S.p.A., deducendone, per quanto di propria spettanza, la responsabilità risarcitoria in relazione ai danni derivati agli immobili siti nel centro storico di Civitella del Tronto, di proprietà degli istanti, per via di infiltrazioni di acqua causate da una non corretta regimentazione delle acque meteoriche provenienti dal piano stradale adiacente gli immobili attorei oggetto di lavori di sistemazione effettuati dal comune di Civitella del Tronto nonché riconducibili ad una perdita d'acqua dalle condotte pubbliche verificatesi nel 2008 e successivamente riparata dalla Ruzzo Reti s.p.a.;

-con deliberazione n. 43 del 14/06/2010 la Giunta Comunale, ritenuta la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente, ha deciso di resistere in giudizio e di conferire incarico legale all'Avv. Costanzo D'Amelio, con studio professionale in Giulianova, il quale – preventivamente interpellato – ha dichiarato la disponibilità ad accettare ed espletare l'incarico;

-con nota dell'11/01/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 278/2020, il difensore nominato ha trasmesso al Comune di Civitella del Tronto la sentenza n. 5/2020 pronunciata dal Tribunale di Teramo nella causa in oggetto che, in accoglimento della domanda introduttiva, ha così deciso:

*“• condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori ed a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 149.699,21, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;*

*• rigetta la domanda di manleva svolta dal Comune di Civitella del Tronto nei confronti dell'assicurazione dallo stesso chiamata in causa;*

*• condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 508,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;*

*• condanna gli attori al pagamento, in favore della società Ruzzo Reti Spa, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;*

*• condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore dell'Assicurazione chiamata in causa, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;*

*• pone le spese afferenti alla espletata CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di Civitella del Tronto”;*

**VISTA** la nota, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 954 del 05/02/2020, con la quale l'Avv. D'Amelio ha espresso il proprio parere tecnico in ordine alla opportunità di impugnare la pronuncia di primo grado rilevando che:

- la domanda proposta dagli attori appare esplorativa poiché non viene indicata l'effettiva causa delle infiltrazioni lamentate;
- la CTU, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da elementi obiettivi certi, non ha dimostrato neppure le reali cause del fenomeno infiltrativo atteso che al momento dell'accertamento il CTU ha potuto constatare soltanto l'effetto delle infiltrazioni, ma non le infiltrazioni stesse, né la loro causa, né la loro intensità-frequenza-portata, né il percorso asseritamente seguito dalle acque dal punto di origine sino agli immobili degli attori;
- il Tribunale, dopo aver disposto la CTU, ha ritenuto, con motivazione censurabile, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario nella relazione finale senza riconvocare il CTU per ulteriori chiarimenti e senza tenere conto delle contrarie e pertinenti osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte della Compagnia assicurativa terza chiamata in causa
- gli attori non hanno attivato tempestivamente, nell'anno 2008, un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. per accertare nell'immediatezza le cause del danno, così pregiudicando l'esito del successivo accertamento eseguito a distanza di anni;
- nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha richiamato indifferentemente le acque meteoriche e le acque fognarie, errando nel sovrapporre dati e concetti eterogenei, confondendo le acque provenienti dalla strada, quelle portate dalle condotte idriche ed altresì quelle portate dalle condotte fognarie;
- la statuizione del Tribunale appare errata nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna incidenza concorsuale nella causazione e/o nell'aggravamento del danno da parte della Ruzzo Reti S.p.A., tenuto conto che, al contrario, il nominato CTU ha comunque riconosciuto una corresponsabilità della Ruzzo Reti S.p.A. nella causazione del danno;

**CONSIDERATA**, pertanto, dell'opportunità di impugnare la sentenza n. 5/2020 emessa dal Tribunale di Teramo per chiedere:

- la dichiarazione di nullità della CTU e, in subordine, la rinnovazione della stessa;
- la revisione della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno risarcibile in favore degli attori in misura errata e comunque eccessiva, in quanto: a) il Tribunale ha erroneamente liquidato il danno in misura addirittura superiore a quella richiesta dagli attori nell'atto di citazione; b) il danno doveva essere limitato ai costi necessari per il ripristino degli immobili come erano al momento in cui sono stati danneggiati, senza comprendere i costi per il miglioramento degli immobili stessi da cui sarebbe derivato a favore degli attori un indebito aumento di valore dei predetti beni di loro proprietà; c) il danno da porre a carico del Comune doveva essere ridotto in considerazione del concorso nella causazione del danno stesso da parte della Ruzzo Reti S.p.A. nonché del concorso colposo dei medesimi attori che hanno omesso di adottare le dovute cautele ed interventi per evitare che il danno si aggravasse con il trascorre del tempo;
- l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Compagnia assicurativa, atteso che il Tribunale ha condiviso l'assunto, sostenuto dalla Fondiaria, secondo cui il danno lamentato dagli attori fosse escluso dalla copertura assicurativa, senza tenere conto di quanto riportato nella scheda "*Descrizione del rischio*", ove è previsto che la garanzia comprende i rischi derivanti quale proprietà/esercizio di

strade, fognature e depuratori di pertinenza comunale, nonché la garanzia per i rischi derivanti da lavori di manutenzione;

-che la causa del danno venga individuata nella *res* di cui il Comune ha la custodia, e quindi nella *strada*, cosicché l'acqua piovana non sarebbe la causa "diretta" del danno, ma un mero fattore occasionale ed accidentale dello stesso, ragione per la quale può sostenersi che il danno lamentato dagli attori è coperto, almeno in parte, da garanzia assicurativa di cui alla polizza in atti;

-la censura della condanna alle spese statuita dal Tribunale in danno del Comune

**DATO ATTO** che il termine per proporre l'appello scadrà il giorno 13/02/2020;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente affinché lo stesso possa tutelare i propri interessi;

**CONSIDERATA** l'urgenza di conferire l'incarico ad un legale in vista dell'imminenza della scadenza dei termini necessari per l'instaurazione del giudizio d'appello nel contenzioso *de quo*;

**RAVVISATA** l'opportunità di nominare, a tal fine, l'Avv. Costanzo D'Amelio, in virtù della competenza sviluppata in qualità di difensore dell'Ente nel procedimento di che trattasi, che è risultato particolarmente complesso per effetto delle criticità riscontrate in corso di causa e che hanno determinato il protrarsi dello stesso per circa dieci anni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 367;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;**

### **DELIBERA**

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. **di autorizzare** il Sindaco alla proposizione del giudizio d'appello per l'impugnazione della sentenza n. 5/2020 pronunciata dal Tribunale di Teramo nella causa civile iscritta al n. RG 653/2010 promossa da Hotel Zunica A.r.l. e Sig. Zunica Maurizio nei confronti del Comune di Civitella del Tronto/Ruzzo Reti s.p.a./Fondiarìa Sai s.p.a.;
3. **di estendere** l'incarico già conferito all'Avv. Costanzo D'Amelio, con studio professionale in Giulianova, via Ruetta Bompadre, affinché rappresenti l'Ente nel di giudizio di gravame in oggetto, attribuendogli tutti i poteri connessi all'espletamento del mandato;
4. **di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione degli atti finalizzati al conferimento dell'incarico all'Avv. Costanzo D'Amelio e dei provvedimenti successivi e necessari alla definizione delle attività;

5. **di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
6. **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina